

BOZZA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELVERDE E IL COMUNE DI CREMA PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI CASTELVERDE SITA IN COSTA S.ABRAMO

L'anno duemiladodici, addì del mese di nella residenza municipale del COMUNE di CASTELVERDE

TRA

Il Sig., nato a il Sindaco del Comune di Castelve
rde , il quale agisce nell'interesse ed in rappresentanza del COMUNE di Castelve
rde, con sede in
Piazza Municipio n.23 , P.IVA 00299440198 ai sensi del vigente Statuto Comunale,
E

Il Sig , nato a il , Sindaco del Comune di
Crema , il quale agisce nell'interesse ed in rappresentanza del COMUNE di Crema con sede in
Piazza Duomo 25..P.IVA00 111 540 191,

PREMESSO CHE:

- il Comune di Castelve
rde, con delibera del Consiglio Comunale n.12 del 30.4.2011, ha esercitato il diritto di prelazione per l'esercizio della sede farmaceutica n. 2 di Castelve
rde, posta in Costa S.Abramo in via Veneto 19, istituita a seguito della revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche;
- il COMUNE di Castelve
rde con delibera della Giunta Comunale 70 del 22.10.2011, intendendo individuare un modello gestionale per la conduzione della citata Farmacia comunale improntato ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, ha formalmente richiesto la collaborazione per la gestione della citata Farmacia al Comune di Crema per il tramite della propria Azienda Farmaceutica Municipalizzata così come previsto dall'art.9 della legge 475/1968;
- il COMUNE di Castelve
rde intende stipulare una convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 con il Comune di Crema per lo svolgimento in modo coordinato del proprio servizio farmaceutico conferendone la gestione all'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema;
- la scelta di stipulare una convenzione per il conferimento all'Azienda Speciale del Comune di Crema della gestione della Farmacia n.2 del Comune di Castelve
rde consente di aumentare il fatturato dell'Azienda e di garantire ai cittadini di entrambi i comuni servizi di qualità a prezzi sempre più contenuti ed in linea con quelli di mercato;
- i rapporti tra il Comune di Castelve
rde e l' Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Crema dovranno essere regolati da un contratto di servizio che ha lo scopo di predeterminare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione della Farmacia e fissare gli obblighi reciproci tra il Comune e l'Azienda, al fine di garantire l'autonomia gestionale dell'Azienda e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale di Castelve
rde titolare dell'esercizio della Farmacia;
- detta convenzione dovrà tenere così conto delle logiche del servizio pubblico e sociale che la Farmacia comunale deve svolgere, atteso che lo scopo preminente della medesima, secondo l'ordinamento vigente, non è solo quello di concorrenza e di mercato ma della socialità, così come previsto nello Statuto dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata del Comune di Crema;
- lo statuto dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata del Comune di Crema all'art. 4 consente all'Azienda di estendere l'attività sul territorio di altri comuni ex-art. 5 del D.P.R. 902/86;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n..... del..... il Comune di Crema ha stabilito di approvare:
 - l'estensione dell'attività della propria Azienda speciale al territorio del Comune di Castelve
rde;
 - la stipula di una convenzione con il Comune di Castelve
rde al fine di svolgere in modo coordinato la gestione del servizio farmaceutico di quest'ultimo;
 - lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti con il COMUNE di Crema allegato alla deliberazione e coincidente con lo schema approvato dal Consiglio Comunale di

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - ACCORDO CONVENZIONALE

I comuni di Castelverde e di Crema convengono di svolgere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del D.P.R. 902/86 e all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, la gestione in modo coordinato della Farmacia comunale del Comune di Castelverde mediante l'Azienda Farmaceutica Municipalizzata del Comune di Crema.

L'affidamento della gestione del servizio farmaceutico all' l'Azienda speciale del Comune di Crema non comporta la cessione della titolarità della Farmacia da parte del Comune di Castelverde.

ART. 2 - FINALITA' DELLA CONVENZIONE

Scopo della convenzione è la gestione della Farmacia comunale n.2 del Comune di Castelverde da parte dell'Azienda speciale secondo i principi di efficienza, professionalità, sviluppo, flessibilità ed economicità con conseguenti vantaggi per la collettività.

ART. 3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti e le obbligazioni tra il Comune di Castelverde ed il Comune di Crema preordinati all'affidamento all' l'Azienda Speciale del Comune di Crema della gestione della Farmacia comunale di cui è titolare il Comune di Castelverde.

Il Servizio comprende:

- a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso di specialità medicinali, di prodotti galenici, di prodotti omeopatici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'ambito dell'attività delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari secondo lo scopo sociale dell'Azienda;
- b) la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
- c) l'approvvigionamento dei prodotti farmaceutici e sanitari;
- d) l'effettuazione di test diagnostici;

Eventuali nuovi servizi e/o condizioni verranno disciplinati con separati accordi tra il Comune di Castelverde e l'Azienda. Tali servizi dovranno essere accessori o complementari o comunque connessi al servizio farmaceutico.

ART. 4 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Il Servizio oggetto della presente convenzione è da considerarsi ad ogni effetto pubblico e costituisce attività di pubblico interesse, essendo la Farmacia uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche e, pertanto, per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

ART. 5 – CONTRATTO DI SERVIZIO

I rapporti tra il Comune di Castelverde e l'Azienda Speciale saranno regolati da apposito Contratto di Servizio da stipularsi prima dell'inizio del servizio medesimo.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di anni sei ed è rinnovabile per altri sei anni.
Le condizioni dell'accordo saranno meglio delineate nel contratto di servizio.

ART. 7 – VERIFICHE PERIODICHE

I rappresentanti del Comune di Castelverde, del Comune di Crema e dell'Azienda si riuniranno di norma ogni 6 mesi, o in via straordinaria su richiesta di una delle parti, per verificare l'andamento della gestione e l'attuazione della convenzione.

ART. 8 – RAPPORTI FINANZIARI

Per quanto concerne i rapporti finanziari saranno anch'essi regolati nel contratto di servizio.

ART. 9 AMBITO TERRITORIALE

Il servizio farmaceutico è svolto dall' Azienda nel territorio del Comune di Castelveverde in locali messi a disposizione dal Comunestesso.

ART. 10 - RESPONSABILITA'

L'Azienda mantiene sollevato ed indenne il Comune di Castelveverde ed il Comunedi Crema da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio del Servizio oggetto della presente convenzione.

ART. 11 - DIVIETO DI SUB AFFIDAMENTO

E' fatto divieto all'Azienda di sub-affidare, anche parzialmente, la gestione del Servizio di cui verrà istituzionalmente incaricata, salvo espresso consenso del Comune di Castelveverde.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto in questa convenzione si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

COMUNE DI CASTELVERDE –

IL SINDACO – Lazzarini Carmelo _____

COMUNE DI CREMA

IL SINDACO – Bruttomesso Bruno _____